

**Esito di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta**

(art. 5, DPR 357/97 e s.m.i, art. 13 legge n. 394/1991 e s.m.i)

N° 21

Del 04/02/2022

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ASSESTAMENTO FORESTALE
 AZIENDA AGRICOLA TURCHI RENZO, I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI
 CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE
 Pr. 34/2022

IL DIRETTORE

Vista l'istanza di Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 legge n. 394/1991 presentata dall'Azienda agricola Turchi Renzo in qualità di capofila per la pianificazione di alcune superfici boschive ricadenti nella Provincia di Macerata, ricadenti anche nel territorio del Parco (documentazione acquisita la protocollo n. 10515 del 13/12/2021).

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento.

Considerato che le particelle boscate assestate nel Parco ammontano ad una superficie di circa ha 33 rispetto alla superficie complessiva pianificata pari a ha 1.143,43. Circa 9 ha di bosco ricadono altresì in siti Natura 2000 gestiti esclusivamente dall'Ente Parco (ZSC cod. IT5330004 Monte Bove, ZPS IT5330029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore").

Visto il parere favorevole della Commissione Nulla Osta rilasciato nella seduta del 01/02/2022;

Considerato che le previsioni del piano di assestamento forestale in oggetto possono essere quindi ritenute compatibili con le misure di salvaguardia del Parco (DM 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, Legge Quadro 394/91 art. 11 comma 3) e con le esigenze di conservazione e le finalità del Parco e con gli orientamenti e gli indirizzi del Piano per il Parco;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990, art. 4;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i.;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- del *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di emanare il presente provvedimento relativo alla pianificazione di cui all'oggetto;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi;

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 si ritiene che la pianificazione in oggetto non determinerà incidenze negative significative e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 ZSC IT5330004 "Monte Bove" e ZPS IT530029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore" in quanto gli interventi pianificati sono coerenti con gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione sito-specifiche per essi previsti.

Si rilascia all'Azienda Agricola Turchi Renzo il nulla osta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, per il *Piano di assestamento forestale decennio 2022-2031 dell'Azienda agricola Turchi Renzo, Leode srl, I.D.S.C. di Camerino – San Severino Marche*, relativamente alle particelle di bosco ricadenti nel territorio del Parco e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

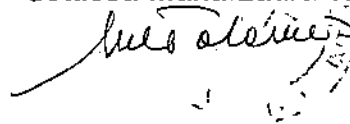
1. In fase attuativa del piano gli interventi dovranno essere comunicati preventivamente all'Ente Parco e al Reparto Carabinieri per il Parco nonché Stazione Carabinieri Parco competente per territorio;
2. La previsione di taglio ceduo delle particelle 148/a 149/a (prevalenza di roverella, acero opalo, secondariamente caprino nero e orniello) non sembra coerente con quanto stabilito all'art. 31 del PMPF (D.G.R. Marche 1732/2018), il quale obbliga l'avviamento all'alto fusto per soprassuoli di età stimata uguale o superiore a 40 anni e composti in prevalenza da specie quercine ecc. Per tali particelle si ritiene necessario condizionare l'efficacia del presente nulla osta all'eventuale valutazione favorevole dell'Ente competente.
3. Per tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulla viabilità forestale i progetti esecutivi dovranno essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale e al nulla osta dell'Ente Parco, come previsto dal *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali*, non avendo la pianificazione in oggetto fornito gli elementi progettuali utili per una preventiva valutazione in tal senso;
4. Gli interventi previsti all'interno dei siti Natura 2000 ZSC IT5330004 "Monte Bove" e ZPS IT530029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore" dovranno conformarsi alle misure regolamentari di cui alla D.C.D. del Parco n. 19/2016 (approvate dalla Regione Marche con DGR 823/2016).
5. Nelle more dell'eventuale adozione definitiva, da parte della Regione Marche, del piano di assestamento in oggetto, tutti i singoli interventi forestali ricadenti nel territorio assestato dovranno essere coerenti con quanto previsto nella pianificazione approvata con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è comunque vincolato alla durata della pianificazione di cui all'oggetto; eventuali varianti o proroghe della pianificazione dovranno essere sottoposte a nuova valutazione di incidenza ambientale e nulla osta del Parco.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorietà di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

il Direttore
dott.ssa Maria Laura Talamé



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

N° 21

Del 04/02/2022

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ASSESTAMENTO FORESTALE AZIENDA AGRICOLA TURCHI RENZO, I.D.S.C. DELLA DIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE
Pr. 34/2021

Vista l'istanza di Nulla Osta ai sensi dell'art. 13 legge n. 394/1991 presentata dall'Azienda agricola Turchi Renzo in qualità di capofila per la pianificazione di alcune superfici boschive ricadenti nella Provincia di Macerata, ricadenti anche nel territorio del Parco (documentazione acquisita la protocollo n. 10515 del 13/12/2021;

Considerato che le particelle boscate assestate nel Parco ammontano ad una superficie di circa ha 33 rispetto alla superficie complessiva pianificata pari a ha 1.143,43. Circa 9 ha di bosco ricadono altresì in siti Natura 2000 gestiti esclusivamente dall'Ente Parco (ZSC cod. IT5330004 Monte Bove, ZPS IT5330029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore").

Preso atto che le proprietà boschive ricadenti nel Parco fanno capo all'I.D.S.C. di Camerino – San Severino Marche.

Rilevato che le particelle n. 149/a n. 149/b n. 149/c n. 148/a e n. 148/b ricadono in zona 2 ambito periferico e antropizzato di cui al D.M. 03/02/1990 e in zona C "Protezione" secondo gli studi del Piano per il Parco. Su tali particelle è prevista evoluzione naturale controllate e tagli di ceduzione;

Rilevato altresì che le particelle n. 151/a e 151/b nonché 152/a 152/b e 152/c ricadono in zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al DM 03/02/1990 e nella zona B "Riserva generale orientata" secondo gli studi del Piano per il Parco. Su tali particelle, in cui è sempre prevalente il faggio, è prevista la conversione all'alto fusto ovvero la funzione protettiva.

Considerato che nel registro particellare risulta che le particelle destinate a ceduo sono la n. 149/a, n. 149/b e 148/a per una superficie complessiva di 9,6 ha. Le particelle n. 149/a e 148/a sono tuttavia descritte come soprassuoli non a prevalenza di carpino nero e con età stimata di oltre 40 anni.

Rilevato pertanto che le particelle 149/a e 148/a non rispondono a quanto disposto dall'art 31 delle PMPF D.G.R. Marche n. 1732/2018, il quale obbliga l'avviamento all'alto fusto per soprassuoli di età stimata uguale o superiore a 40 anni e composti in prevalenza da specie quercine quali faggio, roverella, cerro ovvero altre specie quali acero, frassino, ecc. Nel caso in parola il carpino nero (specie esclusa dall'elenco dell'art. 31) rappresenta solo il 20% della composizione specifica del bosco.

Vista la documentazione di screening di incidenza ambientale "format proponente" fase I (screening).

Viste le Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016).

Rilevato che i boschi assestati nei siti Natura 2000 hanno una previsione (avviamento all'alto fusto) compatibile con gli obiettivi di conservazione sito specifici Natura 2000 in particolar modo per l'habitat 9210 "Faggeti appenninici con Taxus e Ilex";

Rilevato che le previsioni rimanenti sono per l'evoluzione naturale controllata.

Visto il format valutatore per l'istruttoria di screening di incidenza ambientale (acquisito al sistema di archiviazione Paleo n. 202221 del 04/02/2022) dal quale si evince che dalle previsioni del piano non deriveranno incidenze negative significative poiché compatibili con gli orientamenti gestionali del bosco previsti dalle misure sito specifiche dei Siti Natura 2000.

Visto l'art. 4 comma 1 del D.M. del 03/02/1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini nonché l'art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i..

Viste le "Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali", fatto comunque salvo l'uso civico così come stabilito dall'art. 11 comma 5) della legge n. 394/1991.

Visti gli studi e gli indirizzi del Piano per il Parco approvato con D.C.D. n. 59 del 18/11/2002 ed adottato con DGR Marche n. 898 del 31.07.2006, ma non ancora definitivamente approvato.

Rilevato che la pianificazione in oggetto è conforme alle previsioni del Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18/11/2002), in particolari con gli usi e le attività compatibili per la zona B "riserva generale orientata" e C "Protezione".

Vista la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ.

Visto il parere favorevole della Commissione Nulla Osta rilasciato nella seduta del 01/02/2022.

Ritenuto tuttavia opportuno evidenziare che le previsioni di assestamento per le particelle n. 149/a e n. 148/a non rispondono a quanto disposto dall'art 31 delle PMPF DGR Marche n. 1732/2018.

Preso atto che nel territorio del Parco non è prevista l'apertura di nuove piste forestali.

Considerato, pertanto, che gli interventi pianificati sono da ritenersi compatibili con le misure di salvaguardia del Parco (DM 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, Legge Quadro 394/91 art. 11 comma 3) a condizione che vengano rispettate specifiche prescrizioni.

Preso atto che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 delle misure generali e regolamentari dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) è di cui all'art. 30 comma 1 e 2 della Legge n. 394/1991.

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m. e i;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- del *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);
- del D.P.R. 357/97 e s.m.e i.;
- delle Misure di conservazione dei siti natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016);
- della legge della regione Marche n. 6/2005 e relative PMPF vigenti (DGR 1732/2018)
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della DGR Marche 1661/2020;
- del D.Lgs. n. 165/2001;
- dello Statuto del Parco;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 si ritiene che la pianificazione in oggetto non

determinerà incidenze negative significative e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 ZSC IT5330004 "Monte Bove" e ZPS IT530029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore" in quanto gli interventi pianificati sono coerenti con gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione sito-specifiche per essi previsti.

Si rilascia all'Azienda Agricola Turchi Renzo il nulla osta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, per il *Piano di assestamento forestale decennio 2022-2031 dell'Azienda agricola Turchi Renzo, Leode srl, I.D.S.C. di Camerino – San Severino Marche*, relativamente alle particelle di bosco ricadenti nel territorio del Parco e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. In fase attuativa del piano gli interventi dovranno essere comunicati preventivamente all'Ente Parco e al Reparto Carabinieri per il Parco nonché Stazione Carabinieri Parco competente per territorio;
2. La previsione di taglio ceduo delle particelle 148/a 149/a (prevalenza di roverella, acero opalo, secondariamente caprino nero e orniello) non sembra coerente con quanto stabilito all'art. 31 del PMPF (D.G.R. Marche 1732/2018), il quale obbliga l'avviamento all'alto fusto per soprassuoli di età stimata uguale o superiore a 40 anni e composti in prevalenza da specie quercine ecc. Per tali particelle si ritiene necessario condizionare l'efficacia del presente nulla osta all'eventuale valutazione favorevole dell'Ente competente.
3. Per tutti gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulla viabilità forestale i progetti esecutivi dovranno essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale e al nulla osta dell'Ente Parco, come previsto dal *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali*, non avendo la pianificazione in oggetto fornito gli elementi progettuali utili per una preventiva valutazione in tal senso.
4. Gli interventi previsti all'interno dei siti Natura 2000 ZSC IT5330004 "Monte Bove" e ZPS IT530029 "Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore" dovranno conformarsi alle misure regolamentari di cui alla D.C.D. del Parco n. 19/2016 (approvate dalla Regione Marche con DGR 823/2016).
5. Nelle more dell'eventuale adozione definitiva, da parte della Regione Marche, del piano di assestamento in oggetto, tutti i singoli interventi forestali ricadenti nel territorio assestato dovranno essere coerenti con quanto previsto nella pianificazione approvata con il presente provvedimento.

Si propone, inoltre, di indicare che il presente provvedimento è comunque vincolato alla durata della pianificazione di cui all'oggetto; eventuali varianti o proroghe della pianificazione dovranno quindi essere sottoposte a nuova valutazione di incidenza ambientale e nulla osta del Parco.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

L'Istruttore

Collaboratore tecnico
Dott. Paolo Salvi

